

Relazione sulle Modifiche dello Statuto

01/10/2022

Una volta ricevuta la comunicazione dal Comune di Livorno nella quale veniva richiesto un intervento sullo Statuto dell'Associazione è stata avviata una interlocuzione con il personale degli uffici locali del RUNT per chiarire quali modifiche fare e in che tempi.

Le modifiche necessarie e i corrispondenti interventi sullo statuto, sono risultate le seguenti:

art. 2

nel punto in cui si parla delle "*attività secondarie e strumentali dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore*": va aggiunto chi è l'organo della associazione che individua le attività "*diverse, secondarie e strumentali*". Quindi inserire "*La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione*"

scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

10) operare affinché la dignità della persona con sindrome di Down e i suoi diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Costituzione Italiana siano salvaguardati nell'ordinamento nazionale e locale, dai servizi pubblici, dai mezzi di comunicazione di massa, dalla pubblicità;

11) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. **La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.**

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

art. 8

rimuovere "comunque maggiorenni" in quanto **non è legittima** l'esclusione dal diritto di voto attivo dei minorenni associati, i quali devono poterlo esercitare attraverso gli esercenti la potestà genitoriale (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309/2019)

- 3) Il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio dei Revisori.

ART. 8 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

- a) Soci ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 28 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio.
- b) Soci BENEMERITI.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti, **comunque maggiorenni (rimosso)**. **I Soci minorenni possono esercitare il diritto di voto attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.**

art.9

Nella lista delle competenze inderogabili dell'Assemblea l'attuale Statuto cita soltanto la nomina di organi dell'Associazione e non prevede la revoca, quindi è necessario inserire questa funzione.

Il "punto e" viene rimosso e scomposto in due specifici punti nei quali si cita sia la nomina che la revoca. Viene inoltre inserita la competenza di delibera: *"delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza" (competono all'assemblea ordinaria)*

Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea Straordinaria le competenze vengono puntualizzate e completate rispetto a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

<p>ART. 9 - ASSEMBLEA - COMPETENZE</p> <p>L'Assemblea è organo sovrano rappresentante della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.</p> <p>All'Assemblea ordinaria competono:</p> <ol style="list-style-type: none"> la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari; la determinazione della quota annuale minima per i Soci collaboratori; la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione la nomina o revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione (inserito) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione; (Rimosso) la nomina o revoca del Collegio dei Revisori e del suo Presidente; la nomina o revoca dei Soci benemeriti; la determinazione del numero di deleghe ammissibili; l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti; l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili; l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo; la delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione; l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile; 	<ol style="list-style-type: none"> delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. (inserito) <p>All'Assemblea straordinaria competono:</p> <ol style="list-style-type: none"> delibera le modificazioni dello Statuto; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (inserito) delibera lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori; (inserito) determina le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui (inserito). <p>ART. 10 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE</p> <p>L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.</p> <p>Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.</p>
---	---

art. 12

E' risultato necessario aggiungere quorum per modificare lo statuto : *"per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti"*

<p>Nelle Assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.</p> <p>Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (art. 21 c.c.).</p> <p>Per deliberare la modifica dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e del Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere <u>scritti</u> nell'apposito libro.</p> <p>ART. 13 - IL PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, e alla scadenza del suo mandato della durata di tre anni, può essere rieletto per una sola volta in modo che tale carica non possa essere</p>
--